



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

SETTORE GESTIONE TRIBUTI ED APPALTI

Prot. n. 11791 del 27.01.2016

Ai Dirigenti dei Settori
Ai RUP per il tramite dei dirigenti

E, p.c. Al Sindaco
All'Assessore ai LL.PP.
All'Assessore alle Finanze
Al Segretario Generale
Al Responsabile Servizio Appalti
Al Responsabile Serv. Controllo Interno

LL.SS.

Oggetto: Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Nuove disposizioni in materia di Acquisti di beni e servizi.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) entrata in vigore il 1° gennaio 2016 che, all'articolo 1, commi da 494 -520 reca disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi.

Restano ferme le norme che impongono di fare ricorso alle convenzioni Consip e a quelle stipulate dalle centrali di committenza regionali. Per quanto riguarda gli enti locali, tuttavia, tale obbligo riguarda solo le fattispecie previste dall'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014 (che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi e relative soglie di valore al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori), dall'art. 1, comma 512 della stessa legge 208/2015 (per i beni e servizi informatici) e dall'art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012 (per le categorie merceologiche energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile).

Rispetto a quest'ultima norma, peraltro, sempre la legge 208/2015 ha previsto, al comma 494, la possibilità di derogare alle convenzioni se si ottengono corrispettivi inferiori almeno del 10% per telefonia fissa e mobile e del 3% per carburanti extra rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento. I contratti stipulati in deroga devono essere inviati all'ANAC.

Inoltre, il comma 510 ha previsto un'altra possibilità di non ricorrere alle convenzioni, allorché il bene o il servizio da esse offerto non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali. A tal fine, occorre un'apposita autorizzazione specificatamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei conti. L'autorizzazione non è necessaria se l'acquisto riguarda categorie merceologiche che non sono presenti nelle convenzioni. Negli altri casi, occorrerà motivare il provvedimento confrontando in modo tecnicamente rigoroso le caratteristiche essenziali dei beni o servizi oggetto della convenzione e le caratteristiche essenziali dei beni, o servizi, necessari per soddisfare il fabbisogno dell'ente.

Infine, si ricorda che il comma 450 della legge 296/2006 impone di fare ricorso al MePA, ma a seguito della modifica introdotta dal comma 502 della legge 208/2015, solo per acquisti sopra i 1.000,00 euro.

La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ⇒ "Bandi di gara e contratti".

IL DIRIGENTE

Avv. Demetrio Barreca